

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE**

Composta da:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente  
Dott. CALAFIORE Daniela - Relatore  
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere  
Dott. CIRESE Marina - Consigliere  
Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

omissis

**Fatto**

1. A.A. (direttore del Consorzio di Gestione di T e responsabile del servizio di prevenzione e protezione), E.E. (presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante del Consorzio di Gestione di T), F.F. (addetto al servizio di prevenzione e protezione del Consorzio di T, incaricato di accompagnare i tirocinanti all'esterno), G.G. (legale rappresentante e responsabile del servizio di prevenzione e protezione del consorzio universitario UNI.VERSUS-CSEI, in avanti UNI.VERSUS), H.H. (direttore di fatto dell'UNI VERSUS) e I.I. (responsabile p.t. del settore "Trasporti- Porto-Interporto" del Comune di B) erano stati tratti a giudizio, in concorso tra loro, per avere, con più condotte attive ed omissive anche indipendenti:

- cagionato il decesso di J.J. che, unitamente ad altra tirocinante, nell'ambito dell'attività formativa di specializzazione, organizzata dalla UNI.VERSUS sulle schede tecniche GIS per la gestione delle coste delle aree rurali, stava effettuando, con l'uso di un apparato mobile GPS, uno studio sulla implementazione dei dati topografici in possesso del Consorzio di T sul fenomeno della erosione della costa; il B.B., durante una fase del rilevamento eseguito con le spalle rivolte ed adiacenti alla parete limo argillosa avente quota dal livello campagna di mt. 2,50 circa, mentre effettuava la misurazione delle coordinate, veniva investito da una frana distaccatasi dalla falesia sovrastante e seppellito da numerosi e pesantissimi detriti caduti dall'alto che gli cagionavano un grave politrauma da schiacciamento e massivo spandimento emorragico retroperitoneale da fratture multiple del bacino, con conseguente collasso cardiocircolatorio terminale;

- per colpa generica, in quanto il luogo ove il B.B. stava effettuando il rilevamento era notoriamente e da tempo caratterizzato dal rischio di frana, tanto più accentuatosi, a ridosso dell'evento, a causa delle particolari condizioni meteo-marine e delle forti pregresse piogge che avevano interessato la zona, peraltro priva di adeguata segnalazione di pericolo, ed ove i tirocinanti, senza aver ricevuto alcuna informazione sulla pericolosità del luogo, né alcun addestramento o istruzione sulle misure di precauzione da adottare, erano stati guidati, anche come garante della loro sicurezza, da F.F., persona priva di formazione e competenza in materia, che comunque aveva assunto l'incarico anche a salvaguardia della incolumità fisica dei soggetti affidatigli, con violazione, in particolare, per quanto ora rileva:

- quanto a E.E. ed A.A.:

in violazione degli artt. 17, 28 e 29 [D.Lgs. n. 81/2008](#), non predisponavano il DVR, omettendo così di effettuare qualsivoglia previsione circa il rischio connesso al pericolo di crollo delle falesie nell'espletamento dello stage formativo, soprattutto in condizioni meteo-climatiche sfavorevoli, nonché di valutare i rischi specifici connessi alle mansioni attribuite ai tirocinanti e le relative misure protettive da adottare e di impartire le necessarie direttive operative in merito al pericolo di crollo della falesia, pericolo già ampiamente conosciuto, tanto da aver costituito oggetto di specifica relazione predisposta dal A.A., in data 2 aprile 2010, ed inviata, per le relative determinazioni, alla Capitaneria di Porto ed all'Amministrazione Comunale di B;

in violazione dell'art. 163 e dell'allegato XXV punto 1 [D.Lgs. n. 81 del 2008](#), omettevano di apporre la segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il rischio di seppellimento nella zona ove venivano effettuati i rilievi, nonostante detto rischio fosse stato qualificato come alto dalla stessa check list del 16 maggio 2009 a firma del A.A.;

quanto a E.E., A.A. e F.F., in violazione dell'art. 18 comma lett. 1 lett. c) D.Lgs. n. 81 del 2008, consentivano l'affidamento al tirocinante J.J. del compito di effettuare delle rilevazioni sulla fascia costiera sottostante la falesia senza tenere conto delle sue capacità (soggetto privo di formazione specifica) e condizioni, in rapporto alla sicurezza (zona ad elevato rischio crollo); in violazione degli artt. 18, comma 1 lett. E) e 19 D.Lgs. n. 81 del 2008 omettevano di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che avessero ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedessero alla sottostante falesia, che li esponeva ad un rischio grave e specifico;

- in violazione dell'art. 18 co. 1 lett. I, 36 e 37 D.Lgs. n. 81 del 2008, non ottemperavano all'obbligo di informare adeguatamente il tirocinante J.J. in ordine all'organizzazione della sicurezza, con particolare riferimento all'ambiente in cui avrebbe operato ed ai mezzi utilizzati;

Per il medesimo fatto, veniva pure contestato al Consorzio Universitario UNI. VERSUS ed al Consorzio di Gestione T, l'illecito amministrativo di cui agli artt. [25 septies, co. 3, D.Lgs. n. 231 del 2001](#), con riferimento al reato di cui all'art. 589 cod. pen. ed alla condotta sopra contestata ad H.H. ed a G.G. Fatti avvenuti in Brindisi, il 21 ottobre 2010.

## 2. La sentenza di primo grado.

A seguito di giudizio ordinario, svoltosi alla presenza dei responsabili civili (UNI.VERSUS, Comune di B e Consorzio di Gestione di T) e delle parti civili costituite (C.C., D.D., B.B. e K.K.), il Tribunale di Brindisi, dopo aver proceduto ad istruttoria dibattimentale mediante l'esame dei testi e dei consulenti, oltre che dell'imputato A.A., ed aver proceduto ad acquisizione probatoria documentale, ha dichiarato la responsabilità penale di E.E., A.A. e F.F. relativamente al reato loro ascritto e li ha condannati, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui al comma 2 dell'art. 589 cod. pen., rispettivamente, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, anni tre di reclusione ed anni due di reclusione, oltre che al risarcimento del danno, in favore delle parti civili, da liquidare in separata sede, con provvisoria. Il Tribunale ha poi assolto G.G., H.H. e I.I. dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto, ed ha assolto UNI.VERSUS ed il Consorzio di Gestione di T dall'illecito amministrativo loro ascritto perché il fatto non sussiste.

In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che:

- vi erano quattro aree al cui interno potevano ricondursi le diverse forme di responsabilità penali individuate dalla contestazione e, precisamente: 1) i vertici del Consorzio UNI.VERSUS (G.G. ed H.H.); 2) il Presidente del Consiglio di amministrazione (E.E.), il direttore (A.A.) ed il dipendente (F.F.) del Consorzio di gestione T; 3) il responsabile p.t. del Settore "Trasporti- Porto- Interporto-Aeroporto Mobilità " del Comune di B (I.I.); 4) i due Enti chiamati a rispondere ai sensi del [D.Lgs. n. 231 del 2001](#) (Consorzio universitario UNI VERSUS e Consorzio di gestione di T);

- la parte offesa aveva costituito con il Consorzio universitario un rapporto di apprendistato al cui interno era prevista la frequenza di un corso di formazione (nel periodo compreso tra maggio e novembre 2010) programmato con una parte teorica per moduli pari ad ore 300 complessive (da svolgersi presso la sede di L del Consorzio UNI.VERSUS) ed una parte pratica (stage di 200 ore complessive, con applicazioni pratiche in laboratori specializzati, con uso di software di base e specialistici); in relazione a tale stage, UNI.VERSUS (soggetto promotore) e Consorzio di gestione di T, avevano stipulato una convenzione in data 29 settembre 2010, il cui testo era stato acquisito, in base alla quale il Consorzio di gestione si era impegnato ad accogliere due soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, quali allievi al corso di Tecnico GIS per la gestione delle coste e delle aree rurali (il B.B. e la L.L.) presso le proprie strutture; il tirocinio formativo ( ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) l. n. 196 del 1997), non avrebbe costituito un rapporto di lavoro e durante lo svolgimento dello stage i tirocinanti sarebbero stati seguiti e verificati da un tutor designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante; per ciascun tirocinante, era previsto un proprio progetto formativo e di orientamento con indicazione nominativa del tirocinante, del tutor, degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, comprese le strutture aziendali presso le quali svolgere l'attività formativa, i dati identificativi dell'assicurazione presso l'Inail e per la responsabilità civile; il testo del progetto formativo veniva sottoscritto dal B.B., controfirmato dal A.A. (indicato quale tutor aziendale) per il Consorzio di gestione, e da M.M. per il Consorzio UNI.VERSUS, con relativo tutor indicato in N.N.;

- l'art. 2 lett. a) [D.Lgs. n. 81 del 2008](#) prevede che per lavoratore si debba intendere, ai fini di applicazione della stessa normativa, ogni soggetto che svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal rapporto ed anche al fine di apprendere un mestiere; dunque, andava equiparato al lavoratore anche il tirocinante; inoltre, quanto ai rapporti fra i due enti, non trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008, in assenza di presupposti dello svolgimento di appalto o figure assimilabili all'interno dell'ambiente di lavoro di impresa committente e non per attività meramente intellettuali, non vi era spazio per la configurabilità dell'obbligo di provvedere alla redazione del DVRI, e doveva invece considerarsi l'attività prestata dal tirocinante, per analogia, una forma di distacco presso il Consorzio di gestione, ai sensi dell'art. [30 D.Lgs. n. 276 del 2003](#), con la conseguenza che gli oneri relativi alla sicurezza dell'ambiente di lavoro dovevano ritenersi gravanti sul beneficiario della prestazione e cioè, nel caso di specie, il Consorzio di gestione di T;

- quanto poi alle singole posizioni di garanzia, in ragione del disposto dell'art. 299 [D.Lgs. n. 81 del 2008](#) e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali dai quali la disposizione era derivata, considerata la natura giuridica di ente pubblico non economico da riconoscere al Consorzio di gestione, doveva ritenersi che lo stesso si dovesse inquadrare all'interno della categoria dei datori di lavoro in regime di pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, [D.Lgs. n. 165 del 2001](#); pertanto, dovendo farsi applicazione della regola ivi prevista secondo cui il soggetto titolare del rapporto di lavoro è colui il quale ha la responsabilità dell'organizzazione di lavoro, la posizione doveva essere individuata nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione; solo in presenza dei presupposti della preposizione ad uffici aventi autonomia gestionale, si potrebbe attribuire tale qualità anche al funzionario non avente qualifica dirigenziale. In caso di carenza di tali presupposti, la responsabilità non poteva che rimanere in capo all'organo di vertice. Nel

caso di specie, tale organo doveva individuarsi nella figura del Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio di gestione, E.E. Inoltre, rivestiva posizione di garanzia anche A.A., in quanto direttore del Consorzio e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, come esplicitamente indicato nel DVR. Peraltro, lo stesso aveva pure ricevuto l'investitura quale tutor dello stagista per conto dell'Ente ospitante. Altra posizione di garanzia era da individuarsi in quella ricoperta da F.F. (dipendente in somministrazione, con mansioni in concreto simili a quelle di guardia parco e con indicazione in contratto di addetto al servizio di prevenzione e protezione, in ragione del ruolo sostanziale di preposto ex art. 2, comma 1, lett. e) [D.Lgs. n. 81 del 2008](#)), in relazione alle competenze professionali specifiche del medesimo ed alla concreta assegnazione, mediante ordine scritto emanato dal A.A., del compito di seguire i tirocinanti durante l'attività in campo;

- sul versante dell'area di responsabilità riconducibile al Consorzio universitario, il Tribunale ha individuato posizioni di garanzia in capo a O.O., Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio, formale datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, mentre H.H. rivestiva una generica carica di direttore. Il soggetto al quale il documento di valutazione dei rischi attribuiva il ruolo di addetto alla prevenzione e la protezione e addetto all'emergenza, presso la sede di L, era tale M.M.;

- In ordine alla questione posta dalla difesa del A.A., relativa alla incidenza della appartenenza a privati del tratto di costa oggetto di crollo, il Tribunale ha osservato che, come chiarito sia dal teste P.P. che dallo stesso A.A., tutta la zona di A era ricompresa all'interno dell'area marina protetta di T. La zona ove avvenne il sinistro, pur interna all'Area marina protetta, era esterna alla Riserva naturale dello Stato ed in quel tratto, indipendentemente dal fatto che si trattasse di area privata o demaniale, il F.F. avrebbe potuto accompagnare gli stagisti, secondo quanto previsto dal provvedimento del A.A.;

- dalla prova dichiarativa (segnatamente le testimonianze dell'ispettore dello Q.Q., dei Carabinieri e dei Vigili Urbani intervenuti, della collega della vittima) e dalle risultanze riferite dal consulente del p.m. si era potuto ricostruire che tutta l'attività oggetto del tirocinio pratico si sarebbe dovuta svolgere attraverso l'utilizzo pratico del software GIS e tutta l'attività avrebbe dovuto svolgersi al computer presso gli uffici del Consorzio, siti in località S, con esclusione di attività esterna con uso di GPS;

- lo stesso A.A. aveva esposto che, su iniziativa di una docente dell'UNI.VERSUS, si era realizzata la collaborazione finalizzata a consentire l'espletamento di attività formativa presso T e nei contatti propedeutici a tale scopo era stata prospettata la possibilità che gli stagisti si occupassero anche di effettuare rilievi esterni, da inserire poi nei dati da utilizzare al computer per l'operatività del sistema GIS, ed, a tal fine, erano stati chiesti i curricula dei due stagisti. Tuttavia, nel progetto formativo non venne inclusa tale attività di rilevamento in campo, né la docente N.N. ed il responsabile della sede di Lecce, M.M., avevano confermato che era previsto l'impiego dei tirocinanti per l'effettuazione dei rilievi in campo mediante GPS. Dalle annotazioni della parte offesa, poi, si poteva dedurre che erano state registrate solo 5 presenze presso l'Area per cui, verosimilmente, non vi erano state occasioni per comunicare agli stagisti la previsione dell'espletamento di tale attività esterna. Dunque, si trattava di una decisione presa in via esclusiva dal A.A. e comunicata ai tirocinanti da P.P.;

- in definitiva: non si potevano ritenere sufficienti elementi probatori utili a ritenere la responsabilità di G.G. e H.H., nonché nei riguardi del Consorzio UNI.VERSUS e del Consorzio di gestione di T, con riguardo allo svolgimento dello stage formativo da parte di J.J.; infatti, applicata la disciplina del distacco, al distaccante incombeva l'onere di informare il lavoratore e di formarlo in ordine ai rischi tipici cui sarebbe andato incontro durante il distacco; ciò era avvenuto perché il progetto formativo sottoscritto prevedeva la sola attività da inserire al computer secondo l'uso del sistema software GIS, ivi compreso un modulo di 30 ore destinato alla sicurezza;

- viceversa, andava affermata la responsabilità degli imputati A.A., E.E. e F.F., in quanto ciascuno titolare di una propria posizione di garanzia ed all'interno dell'attività di esclusiva attribuzione del Consorzio di gestione di T, dovendo però espungersi dall'imputazione il riferimento ai capi 2, 3, 5, 6 e 7 in quanto fondati sul presupposto, invece insussistente, della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008; l'area interessata, per quanto di proprietà privata, era poi interna alla Riserva naturale ma non nella esclusiva disponibilità del Consorzio di gestione per cui non era pensabile che sulla stessa potesse essere installata idonea cartellonistica o segnaletica da parte dello stesso Consorzio;

- in via generale, come emerso dalla informativa dello SPISAL e come dichiarato dallo stesso imputato A.A. e dalla nota trasmessa dall'imputato E.E., i due tirocinanti non erano stati formati come se fossero lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, con ciò realizzandosi una gravissima violazione di un preciso obbligo del datore di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Ciò, nonostante fosse a tutti noto il rischio che si correva ad effettuare determinate operazioni di rilievo o sopralluogo sul tratto di costa ricompreso nell'Area marina protetta interessato dalla presenza di falesie. Ciò era dimostrato dalle ordinanze emesse dalla Capitaneria di porto di B, di interdizione dei tratti di costa rientranti nell'Area marina protetta di T (dal 2003 al 2010). Dalla relazione redatta dallo stesso A.A. si evinceva che le modalità di continua erosione della spiaggia ed il successivo scalzamento al piede della falesia avvenivano soprattutto nella stagione autunno invernale, in cui le mareggiate si verificano con maggiore frequenza e continuità;

- gli stagisti erano stati mandati allo sbaraglio, senza alcuna consapevolezza del rischio corso, ed anche il Documento di valutazione dei rischi datato 16 maggio 2009, come anche quello prodotto in udienza dalla difesa, datato 24 maggio 2010, predisposto dal A.A. e dall'E.E., prevedevano solo un generico divieto di recarsi in aree a rischio per effettuare i monitoraggi in auto o a piedi, al fine di prevenire il rischio di seppellimento o sprofondamento, senza specificare i segnali attraverso i quali percepire la presenza dell'area a rischio, oppure indicavano un obbligo di indossare taluni dispositivi di protezione, come calzature, casco, guanti; dunque, non solo il DVR risultava colpevolmente manchevole proprio in ordine al rischio di crollo della falesia durante lo svolgimento dell'attività di rilevamento, ma si era anche determinata la concretizzazione di quel rischio specifico, che aveva avuto una concreta incidenza causale nell'evento mortale. In particolare, l'assenza di formazione nei riguardi di tutti i lavoratori aveva anche influenzato la scorretta condotta del F.F., per cui una specifica e puntuale previsione del rischio avrebbe certamente scongiurato l'evento medesimo.;

- l'E.E., inoltre, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio di gestione, data la struttura non complessa dell'organizzazione dell'Ente, aveva mantenuto il dovere di controllare l'operato del suo tutor-dirigente, A.A., che aveva assunto il compito di dare attuazione alla convenzione relativa al progetto formativo oggetto del tirocinio svolto dal B.B., in virtù del disposto dell'art. 2087 cod. civ.;

- quanto poi, alla pregressa conoscenza dell'uso del GPS da parte del B.B., il Tribunale ne ha rilevato l'irrilevanza, posto che si trattava di una circostanza non correlata al rischio specifico considerato con riguardo alla salute, prevenzione e protezione dei lavoratori; peraltro, sia B.B. che l'altra stagista avevano conoscenze pressoché nulle sul rischio specifico in questione ed anche l'argomento della tesi redatta dalla vittima riguardava la valutazione del rischio geomorfologico da ondate eccezionali lungo la fascia costiera di T, cioè di un'altra costa. Dunque, sia l'E.E. che il A.A. avrebbero dovuto testare la concreta formazione degli stagisti, prima di assegnarli a quelle mansioni, peraltro estranee al progetto formativo; anche il F.F., in qualità di preposto, aveva commesso la grave imprudenza di condurre gli stagisti nel luogo ad alto rischio di crollo della falesia, nelle particolari condizioni metereologiche e climatiche emerse nella ricostruzione in fatto. Il F.F. era la persona maggiormente esperta dei luoghi e della costa rientrante nell'Area marina protetta e, quindi, anche consapevole delle insidie e pericoli che la caratterizzavano. Si trattava, infatti,

quanto alla zona dell'incidente, di un tratto di costa con falesia alta più di due metri, al di là dei colori attribuiti ai vari tratti della costa rientrante nell'Area marina protetta dalla relazione del Consorzio di gestione di T;

- quanto, poi alla posizione di I.I., ed alla questione della mancata apposizione di idonea cartellonistica di pericolo, il Tribunale ha dato atto che era emersa la presenza di una tabella, probabilmente apposta dal Consorzio di gestione di T, e di altra che prevedeva l'interdizione per una fascia di 5 metri dalla falesia; la presenza di altri segnali, a fronte della presenza del F.F. che avrebbe dovuto evitare che gli stagisti si avventurassero in aree pericolose, non è stata ritenuta idonea a dissuadere dall'attività di rilevamento; in ogni caso, difficilmente il I.I. poteva ritenersi responsabile del ritardo nella valutazione dell'apposizione di nuova segnaletica, avendo ricoperto il proprio ruolo solo tre mesi circa prima dell'evento mortale.

### 3. La sentenza della Corte di appello.

3.1. Su impugnazione di A.A., E.E. e F.F., oltre che del responsabile civile Consorzio di gestione T, la Corte di appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione del Tribunale di Brindisi del 30 giugno 2017, ha assolto E.E. dal reato ascrittogli, per non aver commesso il fatto, riducendo il trattamento sanzionatorio nei confronti di A.A., cui ha concesso la pena sospesa e la non menzione, e di F.F.

3.2. La Corte territoriale ha esplicitamente fatto rinvio, per la ricostruzione del fatto, alla sentenza di primo grado dando atto della infondatezza del motivo di appello avanzato dalla difesa del A.A., che aveva messo in dubbio che le lesioni subite dal B.B. fossero compatibili con la dinamica del sinistro, perché non fondato su altra possibile spiegazione dell'evento, mentre la testimone Scardino aveva ribadito la dinamica dell'evento, precisando che gli stagisti avevano avuto contatti solo con P.P., che aveva spiegato che il contenuto del progetto formativo sarebbe stato quello di operare i rilievi sulla costa, utilizzando il GPS di proprietà del Consorzio di gestione. Per tale ragione erano stati affidati al F.F., che già li aveva accompagnati in quattro accessi. Tuttavia, presso l'Ente UNI.VERSUS non risultava che il progetto formativo dovesse avere tale oggetto e comunque la teste non lo ricordava.

3.3. Ugualmente, sono stati disattesi i motivi d'appello, sempre relativi alla dinamica del sinistro, con i quali si era messo in dubbio che il giorno dell'incidente il mare fosse agitato e nei giorni precedenti vi fossero state piogge abbondanti, posto che tali circostanze erano state pienamente confermate dai testimoni Maresciallo R.R., S.S. e dal P.P.. Inoltre, l'evento era accaduto all'interno del Parco e Riserva Marina protetta di T, come affermato dal Tribunale, area di cui il Consorzio si occupava, come previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente del 4 febbraio 2000.

3.4. Quanto poi all'inquadramento giuridico dei rapporti intercorrenti tra lo stagista B.B., il Consorzio UNI.VERSUS ed il Consorzio di gestione di T, la Corte (dopo aver ricostruito il percorso di laurea del giovane ed i contenuti del contratto di apprendimento dallo stesso sottoscritto il 24 maggio 2010 per accedere al tirocinio ed il relativo progetto formativo, oltre che i contenuti della convenzione tra i due Enti interessati) ha disatteso tutti i motivi di appello con i quali si intendeva incrinare la decisione di primo grado in punto di parificazione, ai fini della applicazione della normativa contenuta nel [D.Lgs. n. 81 del 2008](#), dello stagista al lavoratore, ribadendo che, pur mantenendo la medesima conclusione, sia la ricostruzione dell'originaria contestazione che la motivazione di primo grado, relativa alla figura del distacco, erano da superare alla luce della evoluzione giurisprudenziale che aveva allargato la protezione dovuta dal responsabile dell'ambiente di lavoro anche ai terzi che si trovano ad operare nel medesimo ambiente e del chiaro dato normativo, individuato nell'art. 2, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 81 del 2008, che riconduce alla figura di lavoratore qualunque persona che svolga attività di lavoro, a prescindere dal tipo di contratto stipulato, ed in particolare anche in relazione a chi fruisce di iniziative di tirocinio formativo. Gli obblighi di protezione,

dunque, dovevano essere individuati in capo al Consorzio di gestione che doveva prestare l'attività formativa, mentre il Consorzio UNI VERSUS CSEI neanche era stato posto a conoscenza del reale contenuto operativo dello stesso.

3.5. Quanto ai motivi di appello relativi al luogo di svolgimento del tirocinio pratico presso il consorzio di gestione ed alla valutazione del rischio di frana a causa del fenomeno di erosione costiera, la Corte territoriale ha osservato che da tutte le fonti di prova testimoniale e documentale si evinceva che l'unico contenuto del progetto formativo pratico era riferito all'utilizzo del software GIS, presso gli uffici del Consorzio di gestione in località S. Tutti i motivi sul tema proposti dal A.A. erano pure infondati, alla luce della motivazione adottata dal Tribunale in ordine alla assenza dal piano formativo dei rilievi esterni con GPS, come emerso documentalmente (segnatamente dalla comunicazione di servizio del 29 settembre 2010, indirizzata dal A.A. al F.F., dalla quale si apprende che l'iniziativa di svolgere sul campo i rilievi fosse stata presa dallo stesso A.A., che lo aveva confermato nel corso del suo esame). Inoltre, il rischio di frana a causa della erosione costiera era ben noto a tutti gli operanti all'interno del Consorzio di gestione. Gli atti di appello non si confrontavano con le risultanze istruttorie e con i contenuti delle ordinanze emesse dalla Capitaneria di porto di B ed acquisite agli atti, tutte emesse a seguito delle segnalazioni effettuate dal Consorzio di gestione sullo stato della costa e della falesia. Viene anche riportato il contenuto della relazione trasmessa dal A.A. il 2 aprile 2010, proprio relativa ai fenomeni erosivi e di rapido arretramento della costa in località A, aggravati continuamente dal mare mosso e dalle piogge. La Corte territoriale ha, quindi, evidenziato l'infondatezza dei profili di appello che attribuivano rilevanza alle dichiarazioni dell'ingegner T.T. (consulente del P.M. che aveva individuato il luogo dell'incidente mediante coordinate Gauss-Boaga), relativamente al fatto che l'evento era accaduto in area definita "verde" (corrispondente a basso rischio di crollo) dallo stralcio cartografico allegato alla ordinanza della Capitaneria di porto di B n. 49 del 2 agosto 2010, in ragione del fatto che la relazione del Consorzio sulla cui base l'ordinanza era stata adottata, alla pagina 4, aveva specificato che il colore verde era stato attribuito alle aree in cui la falesia aveva altezza inferiore ad 1 metro in forte erosione, con la conseguenza che il rischio per chi sosta sul bagnasciuga è basso, mentre nel tratto in cui avvenne l'evento la falesia era di circa 2 metri. Non a caso, dunque, nella check list del 16 maggio 2009, allegata al DVR, il A.A. aveva dato atto di aver avvisato i lavoratori, con riferimento ai requisiti generali del luogo di lavoro in cui era vietato l'accesso per alto pericolo di frana e seppellimento. Ma tale informazione, piuttosto generica e non comprensibile in sé per la mancata correlata previsione del rischio "frana", come osservato dal Tribunale, non aveva riguardato gli stagisti perché esclusi dal novero dei lavoratori.

3.7. Il Consorzio di gestione di T, consorzio misto tra i comuni di Brindisi e Carovigno ed il WWF, era stato istituito ai sensi dell'art. 17 l. n. 394/1991 e dell'art. 4 D.M. 4.2.2000 ed allo stesso era stata attribuita la gestione della Riserva naturale statale e della Riserva marina protetta di T, per cui l'intera area della riserva rientrava nell'ambiente di lavoro rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e segnatamente dell'art. 62. In ordine, quindi, agli obblighi di informazione sulla presenza dello specifico rischio nell'ambiente di lavoro, non poteva valere ad eludere l'obbligo di informazione e formazione dei dipendenti il mero personale bagaglio culturale della vittima (confortato dalla dichiarazione resa dal prof. U.U. - relatore della tesi di laurea della vittima - secondo cui lo stesso aveva le cognizioni professionali per riconoscere una falesia ed il rischio di crollo connesso), come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità.

3.8. Quanto alle posizioni di garanzia, la Corte di appello ha confermato la qualità di "datore di lavoro" in capo a E.E., tenuto conto che il Consorzio di gestione doveva considerarsi pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, [D.Lgs. n. 81 del 2008](#). Lo stesso rientrava, quanto a modello organizzativo, nello schema dei consorzi tra comuni ex art. 31 D.Lgs. n. 267 del 2000, e gli organi dello stesso erano quelli indicati dall'art. 114 stesso D.Lgs. La posizione dell'E.E., in ragione della mancanza, nel caso di specie, di una piena applicazione della disciplina generale del pubblico impiego privatizzato, che prevede la separazione

tra la responsabilità politica dell'Ente, affidata all'organo di vertice, e quella di gestione affidata alla dirigenza, non gli aveva fatto perdere la posizione di garanzia, in quanto organo politico nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione. Tuttavia la responsabilità penale sull'accaduto non poteva essere riconosciuta nei suoi confronti per difetto della concreta esigibilità di una specifica condotta di vigilanza da parte del datore di lavoro, posto che non vi era prova che l'E.E. fosse a conoscenza del fatto, o avrebbe in concreto potuto esserlo, che gli stagisti erano stati impegnati nei rilievi esterni, come disposto dall'ordine di servizio emesso dal A.A. il 29 settembre 2010, trattandosi di iniziativa specifica del A.A., estranea ai contenuti del progetto formativo e non frutto di prassi elusiva.

3.9. Quanto alla posizione di A.A., la Corte di appello ha rilevato come non fosse stato contestato che lo stesso avesse rivestito la qualifica di "dirigente", "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e "tutor aziendale" nell'ambito del tirocinio formativo svolto dal B.B., con conseguente attribuzione dei doveri di formazione, informazione ed addestramento nei confronti degli stagisti (artt. 36 e 37 D.Lgs. n. 81 del 2008), con particolare riferimento al rischio di crollo della falesia di cui il A.A. era ben consapevole per il ruolo ricoperto e per la redazione della relazione indirizzata alla Capitaneria di Porto di B del 2 aprile 2010.

3.10. La Corte territoriale ha quindi disatteso il motivo di appello tendente ad escludere la responsabilità del A.A., in ragione della esclusiva riconducibilità dell'evento alla responsabilità del F.F., giacché doveva farsi applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia di mantenimento degli obblighi di protezione in capo a tutti i soggetti titolari di posizione di garanzia, in applicazione del disposto dell'art. 41 cod. pen. e del principio di causalità additiva o cumulativa, essendo ciascuna omissione essenziale al determinarsi dell'evento. Altrettanto infondata è stata ritenuta la doglianza relativa ad un eventuale condotta abnorme o colposa del B.B., perché invece conforme alle direttive ricevute, come dimostrato dal fatto che anche il F.F. fu travolto dal crollo della falesia. Peraltro, l'eventuale condotta colposa o abnorme del lavoratore avrebbe potuto avere rilievo solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro avesse osservato pienamente i propri obblighi di protezione, cosa certamente non avvenuta nel caso di specie.

3.11. Infine, è stata ribadita anche la responsabilità del F.F., addetto al servizio di prevenzione e protezione, i cui motivi di appello non superavano le acquisizioni fatte proprie dal Tribunale, posto che lo stesso aveva assunto nei confronti degli stagisti la posizione di preposto di fatto, ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 299 D.Lgs. n. 81 del 2008, ed erano quindi inconferenti le deduzioni difensive in materia di delega illegittima o di scriminanti soggettive od oggettive invocate.

3.12. In ordine al profilo del trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha accolto i motivi tendenti ad ottenerne la riduzione, così potendosi concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e la non menzione in favore di A.A., considerando che si trattava di persone incensurate, dato il grado della colpa e tutte le circostanze del caso concreto. Per il resto sono state confermate le statuizioni della sentenza di primo grado.

#### 4. Il ricorso per cassazione.

4.1 Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, A.A., sulla base dei seguenti motivi, sintetizzati nel modo che segue, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:

a) sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e di altra norma di cui occorre tener conto nella sua applicazione, e precisamente degli artt. 40,113, 589, commi 1, 2 e 4 cod. pen., nonché degli artt. 17,281,29,163,18 comma 1 lett. c), e), i), 19, 36 e 37 D.Lgs. n. 81 del 2008; nonché vizio di motivazione, in relazione alla affermata mancanza di nesso causale tra la condotta del A.A. e l'evento.

Si deduce che la motivazione sia inficiata da un evidente travisamento della prova documentale, da manifesta illogicità e, in alcuni passaggi, anche da manifesta mancanza di motivazione. In particolare, dopo aver ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui non sussiste l'automatico addebito di responsabilità in seguito alla individuazione di una posizione di garanzia, dovendosi accertare anche la concreta violazione di una regola cautelare, la prevedibilità dell'evento e la sussistenza del nesso causale tra condotta del garante ed evento, il ricorrente ha evidenziato che, nel caso di specie, l'evento era accaduto per la esclusiva condotta colposa posta in essere dal F.F., il quale aveva rivestito la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo.

Peraltro, esaminando gli ulteriori aspetti attraverso i quali l'addebito era stato riconosciuto, il ricorrente rileva una criticità della sentenza, costituente un vuoto motivazionale, nel punto in cui la stessa afferma (pag. 40) che la predisposizione del tirocinio sul territorio mediante l'adozione del "progetto formativo e di orientamento", avrebbe concretizzato la violazione della regola cautelare. Infatti, l'intento del ricorrente era stato quello di dare corretta attuazione al piano di tirocinio, mediante l'attività sul campo, non contraria di per sé alle previsioni del medesimo progetto, alla voce "Aggiornamento della linea di costa dell'Area Marina Protetta. Individuazione e aggiornamento di sentieristica interna". Il progetto peraltro non poteva essere inteso come regola cautelare, secondo i canoni interpretativi della giurisprudenza di legittimità, e quindi la motivazione apparirebbe illogica nel punto in cui, individuando l'estraneità all'ambito del progetto dell'attività sul territorio, aggancia, senza motivare, alla posizione di garanzia automaticamente ed in modo oggettivo la responsabilità dell'evento.

Quanto alla attribuzione di funzioni al F.F., privo di formazione e competenza in materia, era rimasto accertato in fatto che lo stesso conoscesse perfettamente i luoghi. Inoltre, l'attribuzione delle funzioni di salvaguardia della incolumità degli stagisti era stata chiara e formale. La sentenza invece, contraddittoriamente, aveva imputato al A.A. di aver attribuito funzioni al F.F., ritenuto inadeguato per competenze specifiche, riconoscendo la responsabilità del medesimo F.F. in quanto esperto conoscitore dell'Area Marina Protetta.

Quanto all'addebito relativo alla mancata formazione ed informazione dei tirocinanti sui rischi specifici, il ricorrente deduce la falsità dello stesso in quanto con la comunicazione del 29.09.2010, gli stessi erano stati attribuiti a Francesco P.P., mediante la indicazione: "effettuare attività di informazione sulla Riserva e sulle modalità di svolgimento delle attività in oggetto, oltre alle attività di utilizzo del Sistema Informativo Territoriale".

Quanto all'addebito relativo alla mancata inclusione del rischio de quo nel DVR, ribadisce che sia nel documento del 2009 che in quello del 2010, il rischio di seppellimento o sprofondamento risultava previsto e facilmente comprensibile per tutti i lavoratori, compresi gli stagisti.

Anche in relazione all'accertamento del nesso causale, contenuto nella pagina 14 della sentenza, il ricorrente denuncia ancora una volta l'inesatta interpretazione dei contenuti del progetto formativo riguardo alla possibilità di svolgere l'attività all'esterno dell'ufficio, anzi la sentenza aveva del tutto ignorato la dichiarazione del teste P.P. sul punto, che aveva evidenziato l'ovvia necessità ai fini dello stage di rendersi conto dell'ambiente di riferimento. Fatta questa premessa, correttamente il ruolo di garante non poteva che essere espletato esclusivamente dal F.F., vietando agli stagisti di avvicinarsi alla falesia. Altrettanto si sarebbe dovuto rilevare quanto alle attribuzioni in materia di informazione e formazione conferite al P.P. da parte del A.A.

b) Vizio di motivazione, con riferimento alla infedele rappresentazione delle prove documentali acquisite al

processo ed alla carenza grafica di motivazione riferita ad un motivo rilevante di censura in appello.

Si ribadisce che il luogo dell'evento non rientrava nel perimetro della Riserva naturale terrestre e marina e quindi non poteva integrare la nozione di ambiente di lavoro, ai sensi dell'art. 62 [D.Lgs. n. 81 del 2008](#). Si trattava di area di proprietà privata per cui non era inibito l'accesso, come invece previsto per la zona rossa, ai sensi dell'ordinanza della Capitaneria di porto del 2 aprile 2010. Ciò era stato chiaramente dedotto dalla difesa anche attraverso la consulenza tecnica a firma del geometra topografo V.V., che, sentito in udienza, aveva confermato che la falesia si trovava all'interno di una particella di proprietà privata, esterna all'area della Riserva ed estranea all'attività del Consorzio di gestione di T.

Sul punto la sentenza impugnata era rimasta del tutto silente. Per tali ragioni il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

4.1. L'avvocato Alfredo Gaito, per A.A., con deposito telematico del 3 maggio 2024, ha presentato motivi nuovi di critica alla sentenza impugnata, così sintetizzati:

- al A.A. non può riconoscersi la figura di datore di lavoro, né posizione di garanzia, in quanto il Consorzio non può considerarsi un'impresa, che svolge la sua attività mediante la propria azienda; la finalità del Consorzio si limita alla salvaguardia del patrimonio ambientale della Riserva Marina di T, accessibile a tutti, sicché all'interno dell'area di competenza non si svolgevano particolari attività potenzialmente pericolose ed il rischio al quale sarebbero stati esposti i due tirocinanti non differiva da quello affrontato da un qualsiasi visitatore (cfr. pag. 65 sent. I gr.). L'onere di informazione al riguardo non poteva che essere identico a quello destinato al quisque de populo che si fosse recato nella riserva marina, e di conseguenza ricadere sul Comune di B; non poteva inoltre attribuirsi ai tirocinanti la qualifica di lavoratori ex art. 2 T.U. 81/2008;
- la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella valutazione dei contenuti della relazione del prof. U.U. (relatore della tesi di laurea del B.B.) che aveva dichiarato che, in funzione del tipo di tesi redatta e del titolo che il dr. J.J. aveva acquisito, lo stesso possedeva la capacità di riconoscere una falesia e, quindi, il rischio geomorfologico connesso alla sua presenza e ad una sua possibile dinamica per crollo in qualsiasi contesto geografico;
- il travisamento della prova documentale, rilevabile dalla mera lettura della pag. 18 della sentenza impugnata, ove si era dato atto che il corso di formazione seguito dai due laureati consisteva in una parte teorica, svolta in ambito universitario, e di una pratica, della durata di 200 ore, oggetto della convenzione con il Consorzio T, consistente nell'utilizzo del Sistema Informativo Territoriale della Riserva, nell'aggiornamento della linea di costa lungo l'AMP e nell'individuazione e aggiornamento di sentieristica interna, per cui la parte pratica del percorso formativo non poteva prescindere dall'accesso ai luoghi da "monitorare", con onere formativo ed informativo a carico del Consorzio UNI.VERSUS;
- salto logico nell'applicazione dell'art. 41, comma 2 c.p., in quanto non sarebbe stata considerata la causa sopravvenuta, costituita dalla circostanza che il direttore A.A., con l'ordine di servizio del 29 settembre 2010, aveva dettagliatamente incaricato P.P., per effettuare attività di informazione sulla riserva e delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto, notiziando sulle regolamentazioni e prescrizioni presenti per l'effettuazione delle attività in oggetto, e F.F., perfetto conoscitore dei luoghi per la pluriennale esperienza maturata quale addetto al servizio di prevenzione e protezione, di provvedere all'affiancamento e accompagnamento degli stagisti per l'effettuazione delle attività pratiche di monitoraggio in campo, verificando il rispetto delle regolamentazioni e prescrizioni di cui sopra da parte degli stagisti;
- imprevedibilità in concreto dell'evento, dal momento che il DVR del 24 maggio 2010, indicava il luogo

dell'incidente come un'area a basso rischio e pertanto contrassegnato in colore verde, la Capitaneria di Porto mediante l'ordinanza n.49/2010, e si reputa, perciò, particolarmente utile a scardinare l'asserzione che, invece, in termini del tutto aspecifici generalizzava sul rischio di frana nell'intera area. I giudici distrettuali hanno, di fatto, proceduto ad isolare tale dato dal contesto globale dei fatti di causa, per cui è indubbio che il A.A. rispetto alle aree "verdi" non fosse mai stato allarmato sul rischio di crollo delle pareti rocciose;

- completa oblitterazione del dato secondo cui la falesia crollata era ubicata al di fuori del perimetro e, quindi, dai confini della Riserva Naturale Terrestre, oltre che al di fuori della Riserva Naturale Marina; l'area
- libera da ogni vincolo - ricadeva in una zona di proprietà privata, fuori dai confini delle Aree Protette.

5. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

5.1. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica.

6. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.

Le parti civili hanno depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese di costituzione

## **Diritto**

1. Il ricorso è complessivamente inammissibile.

1.1. Quanto al primo motivo, va rilevato che lo stesso, pur scomponendosi in una denuncia di violazione e/o erronea applicazione della legge penale ed altra di vizio di motivazione, sviluppa solo la seconda. La violazione di legge, infatti, viene solo denunciata con l'indicazione delle molteplici disposizioni richiamate nei capi di imputazione, ma il motivo non spiega quale sarebbe stato l'errore interpretativo commesso dalla sentenza impugnata o quello applicativo. Come è noto, infatti, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione ( Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016 Rv. 268404 - 01), per cui il ricorrente non può, a pena di inammissibilità del motivo, limitarsi alla mera indicazione di disposizioni di legge assumendone la violazione o errata applicazione, senza illustrare in che termini ciò sarebbe avvenuto nel caso di specie.

1.2. Nella parte esplicativa della doglianza, come si è sopra descritto con maggiori dettagli, si fa da subito riferimento al vizio derivante da un affermato "evidente travisamento della prova documentale, da manifesta illogicità, nonché - in relazione ad alcuni passaggi- anche da assoluta mancanza di motivazione".

Il tenore della formulazione del motivo, che critica l'intero ragionamento della sentenza impugnata sulla base di assunti in fatto esplicitamente disattesi dalla Corte di appello, non rientra nei parametri del giudizio di legittimità.

Si denunciano cumulativamente plurimi vizi in astratto configurabili in ordine alla motivazione della sentenza, nella sostanza mirando a confutare non singoli aspetti della decisione impugnata, ma l'intero impianto seguito dalla stessa. Ciò implica un difetto di formulazione del motivo nel senso della sua idoneità a conseguire l'effetto dell'annullamento, dovendosi lo stesso qualificare come aspecifico. In tal senso, è consolidato l'arresto di legittimità recentemente confermato da Sez. 4 n. 8294 del 01/02/2024, Rv. 285870 - 01, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.

2. In particolare, il ricorrente parla (a pag. 2 del ricorso) di " travisamento della prova documentale", poi passa a riportare la giurisprudenza di legittimità in punto di regola del giudizio in ordine alla effettiva responsabilità di chi detiene una posizione di garanzia, per poi censurare la sentenza impugnata nel punto in cui la stessa ha negato che la condotta colposa di F.F. risultasse sola ed esclusiva causa dell'evento, in quanto allo stesso sarebbe stata riconducibile la posizione di garanzia effettiva. Il motivo procede poi a criticare la sentenza, parlando di vuoto motivazionale che rende illogico il relativo iter argomentativo, in punto di interpretazione dei contenuti del " Progetto formativo e di orientamento", in quanto invece il A.A. avrebbe legittimamente inserito l'attività operativa in campo e quindi tale previsione non avrebbe dovuto integrare la violazione della regola cautelare e sarebbe dunque illogico l'assunto secondo il quale il rispetto della regola cautelare di protezione degli stagisti avrebbe imposto di non consentire l'attività in ambiente esterno alla sede e soggetto a pericolo di frana. Altro aspetto di critica alla motivazione è quello relativo al mancato riconoscimento della esclusiva responsabilità del F.F., anche questo, ad avviso del ricorrente, evidente espressione di contraddittorietà, per la doppia valenza attribuita alla figura del F.F., in termini di competenze specifiche. Ulteriore critica alla motivazione, riguarda la valutazione di idoneità del DVR, avuto riguardo al rischio di crollo della falesia e di relative misure di prevenzione.

3. Il ricorrente deduce che, al contrario di quanto ritenuto da entrambi i giudici del merito, la previsione era valida e presente e, per questo, tale documento sarebbe stato travisato. Tutte tali considerazioni avrebbero l'effetto di privare di coerenza logica il tessuto della motivazione impugnata in termini di ricostruzione del nesso causale.

4. Si tratta, come appare evidente, di motivo gravemente aspecifico, che non si rapporta minimamente con i percorsi argomentativi svolti dalla sentenza impugnata, anche richiamando i temi trattati dal Tribunale, come è agevole arguire dallo svolgimento delle fasi processuali sopra riportato.

5. È noto (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021) Rv. 281085 - 01) che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

6. Nel caso di specie, ci si duole esclusivamente della mancata condivisione da parte del giudice del merito delle proprie tesi difensive, senza minimamente prendere in considerazione la motivazione della sentenza impugnata che ha ben spiegato le ragioni che fondano l'assunzione della posizione di garanzia sia in capo al A.A. che al F.F., facendone discendere, per ciascuno in maniera concorrente ed autonoma, una propria fattispecie colposa, non idonea ad escludere l'altra. Il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in ordine al contributo causale derivante dalla scelta operata dal A.A., anche quale tutor degli stagisti, di affidare agli stessi l'attività di rilevazione sul posto dei dati topografici mediante GPS, senza in alcun modo renderli edotti del rischio di crollo della falesia, a lui ben noto, limitandosi ad assegnarli, durante l'uscita, ad una persona conoscitrice del posto. Nessuna contraddittorietà, quindi, può logicamente sostenersi tra la condotta colposa addebitata al ricorrente e la concorrente colpa del F.F., essendo le due condotte concorrenti ma autonome.

7. Anche il secondo motivo, che denuncia infedeltà nella lettura della prova documentale e mancanza di motivazione, è inammissibile.

È inammissibile la denuncia di travisamento (infedele riproduzione del documento) e di carenza di motivazione laddove si riferisce alla rilevanza della natura privata della proprietà della particella al cui interno si verificò il crollo della falesia e delle dichiarazioni rese dal c.t. della difesa W.W..

In primo luogo, la denuncia di infedele riproduzione delle mappe topografiche tratte dalla cartografia IGM non si correla con la ratio della sentenza impugnata, la quale ha spiegato che la identificazione dell'ambito di protezione dai rischi dell'ambiente di lavoro non è certo individuabile in ragione della titolarità pubblica o privata dell'area in cui si concretizza l'ambiente in cui il prestatore d'opera realizzerà la propria attività. L'area in cui avvenne il crollo, costituiva ambiente di lavoro, ai sensi dell'art. 62 [D.Lgs. n. 81 del 2008](#), in quanto luogo ove l'attività doveva essere realizzata. In sostanza, la Corte territoriale ha ricostruito la fattispecie, correttamente, attribuendo rilevanza, ai fini della determinazione dell'ambito di operatività degli obblighi di sicurezza, al luogo in cui l'attività protetta è resa. Nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa (Sez. 4, Sentenza n. [12223](#) del 03/02/2015 ; Sez. F, n. [45316](#) del 27/08/2019).

8. Ancora una volta, il ricorso trascende del tutto dal percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata e ribadisce tesi abbondantemente dibattute nei gradi precedenti e motivatamente disattese dai giudici del merito. Va ricordato che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la suprema Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,

Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

9. Il ricorso, in definitiva, deve dichiararsi inammissibile.

10. L'inammissibilità degli originari motivi di impugnazione determina altresì la stessa sanzione processuale nei confronti dei motivi nuovi successivamente proposti, e tanto in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in base alla quale "l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi".

Tale ultima norma - difatti - è di carattere generale ed è pertanto, applicabile anche al ricorso per cassazione. Ne consegue che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158) e, si aggiunga, anche al fine di evitare surrettizi spostamenti in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850).

11. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 3.000,00. Il ricorrente deve inoltre essere condannato a rifondere alle parti civili costituite le spese relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, che liquida quanto a B.B. in complessivi Euro tremila, quanto a C.C. e D.D., in complessivi Euro tremilanovecento, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2024.